



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA
TECNICA

Div. IX-Politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento titoli professionali

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (“Regolamento IMI”);

VISTA la domanda del SIG. PAVEL VASILE, con cittadinanza rumena, volta a richiedere il riconoscimento della qualifica professionale estera, acquisita nella Repubblica di Romania, per poter svolgere in Italia, con la qualifica di “Responsabile Tecnico” in imprese di settore, l’attività di installazione e manutenzione di impianti ad uso civile, delle tipologie riferite al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, art. 1, comma 2, LETTERA D) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie, e LETTERA E) impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;

VISTO il titolo di formazione presentato al riconoscimento, denominato “CERTIFICAT DE CALIFICARE PROFESIONALA DE ELECTRICIAN IN INSTALATII ENERGETICE” – III LIVELLO DI QUALIFICA (CERTIFICATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE DI ELETTRICISTA PER IMPIANTI ENERGETICI N. 00344672), conforme alle disposizioni di cui all’Ordinanza Governativa Rumena n. 129/2000, rilasciato il 14 gennaio 2019 dal MINISTERO DEL LAVORO, DELLA FAMIGLIA, DELLA PROTEZIONE SOCIALE E DELLE PERSONE ANZIANE E DAL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DELLA RICERCA SCIENTIFICA e conseguito il 29 novembre 2018, previo superamento di esame finale, nel quale si attesta la partecipazione al corso di formazione della durata di 720 ore (240 teoriche e 480 pratiche), organizzato da S.C. ALEXRAL CONSULT S.R.L. con sede a BACAU e immatricolazione nel REGISTRO NAZIONALE DEI FORNITORI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DEGLI ADULTI;

CONSIDERATO che in allegato al predetto titolo è stato rilasciato il documento, denominato “SUPPLEMENTO DESCRITIVO DEL CERTIFICATO DI QUALIFICA”, in cui si precisa la qualifica ottenuta di “ELETTRICISTA PER IMPIANTI ENERGETICI - COD. COR 7245.7.7- di Livello III”, nonché si elencano, al punto n. 9, le competenze professionali acquisite;

RILEVATO e tenuto conto che pur essendo stato esibito il citato CERTIFICATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE DI ELETTRICISTA PER IMPIANTI ENERGETICI N. 00344672, il SIG. PAVEL VASILE nella istanza precedentemente riferita non ha dichiarato di voler chiedere il riconoscimento della predetta qualifica per l’esercizio in Italia della pertinente professione;

VISTO il titolo di formazione presentato al riconoscimento, denominato “CERTIFICAT DE CALIFICARE PROFESIONALA DE INSTALATOR INSTALATII TEHNICO SANITARE SI DE GAZE” (CERTIFICATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE DI IDRAULICO IMPIANTI TECNICO SANITARI E DI GAS N.



00038193), conforme alle disposizioni di cui all'Ordinanza Governativa Rumena n. 129/2000, rilasciato l'11 luglio 2019 dal MINISTERO DEL LAVORO, DELLA FAMIGLIA, DELLA PROTEZIONE SOCIALE E DELLE PERSONE ANZIANE E DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELLA RICERCA SCIENTIFICA e conseguito il 28 giugno 2019, previo superamento di esame finale, in cui si attesta la partecipazione al corso di formazione della durata di 720 ore (240 teoriche e 480 pratiche), organizzato da S.C. ALEXRAL CONSULT S.R.L. con sede a BACAU e immatricolazione nel REGISTRO NAZIONALE DEI FORNITORI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DEGLI ADULTI;

CONSIDERATO che in allegato al predetto titolo è stato rilasciato il documento, denominato "SUPPLEMENTO DESCRITTIVO DEL CERTIFICATO DI QUALIFICA", in cui si precisa la qualifica ottenuta di "IDRAULICO IMPIANTI TECNICO SANITARI E DI GAS" DI LIVELLO III, nonché si elencano, al punto n. 9, le competenze professionali acquisite;

TENUTO CONTO inoltre che, in aggiunta ai titoli professionali precedentemente riferiti, non è stata presentata l'AUTORIZZAZIONE ANRE, necessaria in Romania per svolgere, in qualità di responsabile tecnico di impresa di settore, l'attività di installazione di impianti sia elettrici che a gas, secondo le locali disposizioni vigenti (Ordinanza rumena n. 83/2014) e come appreso tramite il Sistema informativo della Commissione Europea (INTERNAL MARKET INFORMATION SYSTEM-IMI) direttamente dall'Autorità competente rumena, di regolazione energetica registrata in IMI, in esito a precedente valutazione di analoghi titoli di formazione rumeni;

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota PROT. N 0134186 del 28 maggio 2020, ha comunicato al SIG. PAVEL VASILE, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, le criticità emerse in corso di istruttoria e la documentazione mancante da trasmettere, tra cui le predette autorizzazioni ANRE, per il completamento della procedura di riconoscimento richiesta;

TENUTO conto del riscontro fornito alla predetta comunicazione con e-mail dell'8 giugno 2020 (Prot. Mise n 0139402), nella quale il Sig. PAVEL VASILE ha dichiarato di non aver svolto gli ulteriori esami, previsti in Romania, per l'ottenimento delle su indicate AUTORIZZAZIONI ANRE e considerato che, in tale contesto, lo stesso non ha nemmeno richiesto il riconoscimento del CERTIFICATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE DI ELETTRICISTA PER IMPIANTI ENERGETICI N. 00344672, finalizzato all'esercizio in Italia dell'attività di *installazione di impianti elettrici*, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37;

TENUTO CONTO della riferita risposta del Sig. Pavel VASILE e delle motivazioni su espresse, questa Autorità ha di conseguenza ritenuto di non poter valutare il citato Certificato di qualifica professionale n. 00344672, ai fini del procedimento di riconoscimento qualifica estera riguardante tale soggetto;

CONSIDERATO che il destinatario del presente provvedimento ha soltanto dichiarato nell'istanza di riconoscimento, e mai documentato con pertinente certificazione, il possesso di esperienza professionale acquisita in Romania come "*Certificatore energetico-sezione Installazione A Elettrica*" e che pertanto non è stato possibile valutare la stessa;

CONSIDERATO infine che non risulta acquisita nemmeno esperienza lavorativa, svolta in Italia nella qualifica in esame;

ACQUISITE tutte le informazioni necessarie alla idonea valutazione del Certificato di qualifica professionale n. 00038193, rese tramite il Sistema Informativo della Commissione Europea con IMI n. 107456 dall'Autorità rumena interpellata, ed appurato in particolare che il predetto titolo è autentico e la professione di "IDRAULICO IMPIANTI TECNICO SANITARI E DI GAS" non è regolamentata, mentre la formazione per



l'esercizio di tale attività è disciplinata in Romania dall'Ordinanza governativa n. 129/2000;

TENUTO CONTO delle ulteriori indicazioni ottenute con la predetta IMI n. 107456, con cui l'Autorità rumena ha confermato che la riferita qualifica professionale corrisponde al livello a) dell'articolo 11 della Direttiva 2005/36 ed ha altresì indicato le attività professionali cui dà accesso in Romania il titolo di formazione esaminato;

VISTA la delibera del 9 SETTEMBRE 2020 assunta dalla Conferenza di servizi (art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007), con il parere conforme espresso dai rappresentanti delle Associazioni di categoria CONFARTIGIANATO E CNA, in base alla quale, si è determinato di respingere la domanda del SIG. PAVEL VASILE, ritenendo, ai sensi del D.Lgs. n. 206/2007 - Capo II – Regime generale – articoli 18-21, il Certificato di qualifica professionale esaminato, precedentemente riferito, non idoneo a consentire in Italia l'esercizio della professione di “*Responsabile Tecnico*” in imprese che esercitano l'attività di “*Installazione e manutenzione di impianti*”, di cui all'art. 1, comma 2, lettera e) *impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali*, del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, in quanto non è stata documentata l'autorizzazione ANRE, necessaria in Romania per essere abilitati all'esercizio autonomo della professione di installatore di impianti a gas, in qualità di Responsabile Tecnico di impresa di settore e per poter quindi lavorare senza la supervisione di un Professionista, abilitato ANRE;

VISTA altresì l'ulteriore determinazione assunta, sempre in pari data, dalla Conferenza di servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, con il parere conforme espresso dai rappresentanti delle Associazioni di categoria CONFARTIGIANATO E CNA, secondo cui, ai sensi del D.LGS. N. 206/2007 - CAPO II – REGIME GENERALE – ARTICOLI 18-21, il titolo di qualifica professionale esaminato, sulla base delle citate premesse, è stato ritenuto idoneo a consentire in Italia l'esercizio della professione di “*Responsabile Tecnico*” in imprese che esercitano l'attività di “*Installazione e manutenzione di impianti*”, di cui all'art. 1, comma 2, lettera d) *impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie*, del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, e si è determinato di accogliere al riconoscimento la domanda del SIG. PAVEL VASILE, subordinatamente al superamento di una misura compensativa, così come disciplinato dagli articoli 22 e 23 del citato d.lgs. n. 206/2007 e s.m.i.;

RITENUTO necessario prevedere la predetta misura compensativa, in quanto, la formazione richiesta dalla normativa nazionale riguarda “*materie sostanzialmente diverse da quelle dell'attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente*” (d.lgs. n. 206/2007 art. 22, co. 1 lett. c)), cioè quelle materie “*la cui conoscenza, le abilità e le competenze acquisite, sono essenziali per l'esercizio della professione, e in relazione alle quali la formazione ricevuta dal migrante presenta significative differenze in termini di contenuto rispetto alla formazione richiesta dallo Stato membro ospitante* (Direttiva 2006/26/CE, art. 14, par. 4)”;

RILEVATO, infatti, nel caso specifico, che il contenuto della formazione relativa ad un corso di 720 ore e corrispondente al livello di qualifica di cui all'art. 11, lett. a) della Direttiva 2005/36/CE, non consente di comparare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite, che sono essenziali per l'esercizio in Italia della professione regolamentata in argomento;

STABILITO che, in applicazione dell'art. 14, par. 3, comma 3 della Direttiva 2005/36/CE e s.m.i., la citata misura compensativa, diretta a colmare la differenza di



formazione riscontrata, viene individuata in una prova attitudinale sulle materie, di cui al Decreto Direttoriale 12 febbraio 2016, per la parte dell'attività di IMPIANTISTICA riferita alla LETTERA D) IDRAULICA, dettagliatamente indicate nell'“ALLEGATO A”, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota PROT. N 0230539 del 6 ottobre 2020, ha comunicato al SIG. PAVEL VASILE, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, che la domanda di riconoscimento era stata accolta subordinatamente al superamento della riferita misura compensativa;

CONSIDERATO che il richiedente, non si è avvalso della facoltà di controdeduzione, prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

VERIFICATO che l'imposta di bollo, stabilita in Euro trentadue, è stata regolarmente corrisposta dal richiedente, mediante bonifico bancario emesso da INTESA SAN PAOLO- FILIALE DI POMEZIA, con data di regolamento 25 febbraio 2020;

DECRETA

Articolo 1

1. Con il presente provvedimento, al SIG PAVEL VASILE, cittadino rumeno, nato a BACAU (ROMANIA) il 3 novembre 1974, viene riconosciuto, ai sensi degli articoli 18-21 del decreto legislativo n. 206/2007 e s.m.i., il Certificato di qualifica professionale, riferito in premessa, quale titolo di qualifica valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di cui al DM 37/2008, articolo 1, comma 2, LETTERA D) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie, subordinatamente all'applicazione di una misura compensativa (Artt. 22 e 23 del citato D.Lgs. n. 206/2007 e s.m.i.), consistente in una prova attitudinale.

2. I contenuti della misura compensativa e le relative modalità di svolgimento sono riportate nell'“ALLEGATO A”, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Per le motivazioni precedentemente esposte, con il presente provvedimento, viene invece respinta la domanda del SIG. PAVEL VASILE di riconoscimento del titolo professionale esaminato, riferito in preambolo, per lo svolgimento in Italia dell'attività professionale di *“Installazione e manutenzione di impianti”*, di cui all'art. 1, comma 2, LETTERA E) *impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali*, del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.

4. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico: www.mise.gov.it, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

5. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Loredana GULINO)

Roma 28 dicembre 2020



ALLEGATO A

La prova attitudinale prevista dall'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si articola in una prova teorica/pratica e in una prova orale, sulla base dei contenuti delle materie stabilite dal Decreto direttoriale 27 luglio 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico.

L'esame teorico-pratico sarà organizzato dalla Regione territorialmente competente, la quale cura l'istituzione delle relative sessioni d'esame dinanzi a commissioni esaminatrici, presso strutture autorizzate.

Gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico dell'interessato (art. 25 D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206). In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato, senza valida giustificazione, la prova non può essere ripetuta prima di sei mesi (art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 206/2007).

La prova attitudinale, che si svolge in lingua italiana, è diretta ad accertare la conoscenza dell'attività di installazione degli impianti, di cui all'art. 1, comma 2, lettera d) del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 37 del 2008, e verte sulle seguenti materie, individuate dal richiamato Decreto direttoriale 27 luglio 2016:

LETTERA D) IDRAULICA

PROVA TEORICO/PRATICA:

- Depurazione delle acque
- le tubazioni
- Attività idrauliche
- Distribuzione dell'acqua
- L'Acquedotto
- Utensili e tecniche di lavorazione
- Le saldature
- Pompe centrifughe

PROVA ORALE:

Il colloquio verterà sulle materie oggetto della prova pratica – attitudinale.

La prova attitudinale è organizzata dalla REGIONE LAZIO presso una struttura da essa individuata.

Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova, deve presentare apposita domanda alla :

REGIONE LAZIO

VIA ROSA RAIMONDI GARIBALDI, 7

00145 ROMA

DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO

- **C.A. DOTT.SSA ALESSANDRA TOMAI**
PEC: formazione@regione.lazio.legalmail.it
tel. 06.51685252
- **C.A. DOTT. SALVATORE SEGRETO**
MAIL: ssegreto@regione.lazio.it
tel. 06-51683388



AL SUAP DI ROMA

Via dei Cerchi, 6

00186 - ROMA

PEC: protocollo.attivitaproduttive@pec.comune.roma.it

La Regione ammette il candidato a sostenere la prova, comunicandone luogo e data, al recapito da questi indicato nella domanda, con almeno 20 giorni di anticipo. Lo svolgimento della prova è presieduto da una commissione costituita dalla Regione, che può fare riferimento, per la composizione della stessa, alle proprie norme in materia di esami di qualifica. Il richiedente deve presentarsi alla prova munito di valido documento di riconoscimento.

Al termine del colloquio e visto il risultato della prova pratica la Commissione esaminatrice delibera sulla prova attitudinale e rilascia al candidato apposito attestato.

La prova si intende superata se, a conclusione della stessa, la commissione d'esame esprime parere favorevole e dichiara idoneo il richiedente. In ogni caso il giudizio della commissione deve essere adeguatamente motivato.

La Commissione d'esame comunica l'esito della prova attitudinale con apposito verbale all'Ufficio regionale competente, il quale ne dà comunicazione a questo Ministero tramite PEC.

Il decreto ministeriale di riconoscimento, accompagnato dall'attestazione regionale di avvenuto superamento della prova d'esame costituisce titolo per consentire al candidato, secondo le modalità di legge, di avviare l'attività per la quale possiede la qualifica.